

La Corte di Strasburgo ha condannato nuovamente l'Italia per un caso di ingiustificata dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore

di MARTA PICCHI

Con la pronuncia in commento, i giudici della Corte EDU hanno condannato l'Italia ritenendo all'unanimità che il provvedimento dell'autorità giudiziaria di conferma dello stato di adottabilità di un minore sia stato adottato in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La decisione *de qua* si aggiunge a diverse altre che, negli ultimi anni, sono state pronunciate contro l'Italia per violazione della menzionata disposizione convenzionale durante le procedure di affidamento e/o adozione e in materia di diritto di visita¹. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una madre in seguito a una sentenza della Corte di cassazione mediante la quale è stato respinto il ricorso con cui era stata impugnata la decisione di appello di conferma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la figlia in stato di adottabilità. La ricorrente ha due figli, nati dal primo matrimonio, che vivono con i nonni sebbene abbiano contatti regolari con la madre. Da una relazione successiva, è nata la figlia N.. In seguito, la ricorrente ha iniziato una nuova relazione dando alla luce un bambino di cui si occupa assieme al secondo marito senza la necessità di aiuto alcuno da parte dei servizi assistenziali. Durante la relazione con il padre di N., la ricorrente ha chiesto assistenza motivata ai servizi sociali denunciando di essere stata abusata dal convivente: di conseguenza, madre e figlia sono state collocate in un centro di accoglienza e, successivamente, in una casa-famiglia. Dopodiché, il Tribunale ha autorizzato madre e figlia a tornare a casa ed ordinato ai servizi assistenziali di garantire il sostegno ai genitori e l'assistenza educativa per la minore. Di lì a poco, la Procura della Repubblica invitava il Tribunale a valutare la capacità genitoriale dei due genitori. Madre e figlia venivano trasferite nuovamente in un centro di accoglienza familiare e i servizi assistenziali proponevano al Tribunale che la minore venisse collocata in una famiglia affidataria. Poco dopo la Procura della Repubblica chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e veniva aperta una procedura di adozione con collocamento della minore in una famiglia affidataria. Il Tribunale, dopo poche settimane, dichiarava con

provvedimento immediatamente esecutivo lo stato di adottabilità, sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e ordinava l'affidamento della bambina ad una coppia in attesa della sua adozione.

La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado e, successivamente, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla madre ritenendo che, sebbene la dichiarazione dello stato di adottabilità non avesse tenuto conto della richiesta di perizia in merito alle capacità genitoriali, tale dichiarazione non poteva ritenersi illegittima poiché non vi era un'assoluta mancanza di motivazione nella pronuncia in questione. Inoltre, il giudice di legittimità ha giustificato i motivi per i quali era stata respinta la richiesta di perizia sostenendo che vi era stato un lungo periodo di osservazione del comportamento di entrambi i genitori e che il ragionamento era stato autonomo e basato su un'indagine preliminare completa.

Nel decidere, la Corte EDU ribadisce che lo stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare per il genitore e per il figlio: misure che pongano degli impedimenti rappresentano un'ingerenza, *ex art. 8 CEDU*, tollerabile purché sia prescritta per legge, persegua gli scopi legittimi enunciati nel medesimo articolo e possa essere considerata una misura necessaria in una società democratica.

Riscontrata la sussistenza dei primi due presupposti, la Corte EDU si concentra sul terzo ripercorrendo la giurisprudenza che nel corso del tempo ha concorso a chiarire come, in caso di separazione, l'unità familiare e il ricongiungimento siano riconducibili al diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU. Di conseguenza, qualsiasi autorità pubblica che disponga misure che abbiano l'effetto di restringere la vita familiare è vincolata all'obbligo positivo di adottare misure per facilitare il ricongiungimento familiare non appena ciò si renda realistico. Non solo, qualsiasi atto di cura temporanea deve essere funzionale all'obiettivo finale di riunire il consanguineo e il bambino: tale obbligo sussiste per le autorità competenti fin dall'inizio e va sempre valutato considerando il dovere di tutelare l'interesse superiore del bambino. Inoltre, i legami tra i membri di una famiglia e le possibilità di un ricongiungimento non devono essere indeboliti ponendo ostacoli che impediscano incontri regolari fra le parti interessate (§ 73).

La Corte EDU precisa altresì che le autorità competenti, qualora gli interessi del bambino e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, devono trovare un giusto equilibrio attribuendo

particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori e solo circostanze del tutto eccezionali possono portare alla rottura del vincolo familiare (§ 74).

La Corte di Strasburgo rileva che le autorità nazionali competenti hanno dunque un margine di discrezionalità che varia in ragione della natura delle questioni controverse e della gravità degli interessi in gioco: ossia, per un verso, proteggere il bambino in una situazione considerata molto pericolosa per la sua salute o il suo sviluppo e, per un altro verso, l'obiettivo di riunire la famiglia non appena le circostanze lo consentano (§ 75)ⁱⁱ.

A questo punto, la Corte EDU passa a valutare il caso di specie ed osserva come il Tribunale abbia basato la dichiarazione dello stato di adottabilità della bambina facendo affidamento sulle relazioni predisposte dai servizi sociali e dal personale del centro di accoglienza, nonché sui colloqui con le parti. In particolare, la mancanza di capacità genitoriale è stata ricondotta al comportamento della madre: aveva già due figli di cui non si prendeva cura e uno stile di vita instabile; aveva cambiato più volte il luogo di residenza; aveva avuto una relazione con un uomo che l'aveva abusata; in seguito, aveva iniziato rapporti sessuali con diversi uomini decidendo di concepire un figlio con un uomo appena conosciuto. Inoltre, il giudizio sull'incapacità nel prendersi cura della bambina è stato basato sul fatto che aveva portato fuori la figlia in ore molto calde e che la bambina non aveva regole e mangiava tutto ciò che voleva in qualsiasi momento. Infine, i responsabili del centro di accoglienza avevano riferito che la bambina aveva un comportamento sessualizzato e sembrava suggerire atti sessuali commessi direttamente sulla stessa o ai quali aveva assistito (§§ 77-78).

La Corte d'appello e la Corte di cassazione hanno ritenuto che il Tribunale avesse svolto un'indagine completa e approfondita. Inoltre, la prima ha affermato che, anche se un recupero delle capacità genitoriale era possibile, sarebbe stato necessario «*trop de temp et d'efforts*» ed era perciò preferibile, nell'interesse del minore, procedere con la dichiarazione di adottabilità (§ 79).

La Corte EDU, richiamando cospicua giurisprudenza, ribadisce però che la possibilità di accogliere il bambino in un ambiente più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare il suo allontanamento forzato dalle cure dei suoi genitori biologici: una siffatta ingerenza nel diritto dei genitori a godere della vita familiare con il proprio figlio (art. 8 CEDU)

deve comunque rivelarsi necessaria in ragione di altre circostanze. In particolare, osserva che, a differenza della maggior parte dei casi di cui si è occupata, nel caso di specie non è stato dimostrato che il minore fosse stato esposto a situazioni di violenza o maltrattamenti né ad abusi sessuali. I giudici nazionali non hanno riscontrato *deficit* affettivi né uno stato di salute preoccupante o uno squilibrio psicologico dei genitori (§§ 80-81).

Tutto ciò conduce la Corte EDU a dubitare dell'adeguatezza degli elementi sui quali le autorità italiane si sono basate per concludere che la madre non fosse in grado di esercitare il proprio ruolo genitoriale: ossia, la decisione di recidere il legame familiare non è stata preceduta da una seria e attenta valutazione della capacità di esercitare il ruolo di genitore anche perché non è stata disposta alcuna perizia psicologica né sono stati compiuti sforzi adeguati per preservare il legame familiare fra la madre e la figlia e per promuoverne lo sviluppo. Le autorità competenti hanno dato conto di alcune difficoltà che, però, avrebbero potuto essere superate attraverso un'assistenza sociale mirata. In particolare, alla madre non è stata offerta alcuna possibilità di ricongiungersi con la figlia né è stato nominato alcun esperto per valutarne le capacità genitoriali o il profilo psicologico mentre, per la figlia, non è stato ritenuto necessario verificare, mediante perizia, se fossero avvenuti i presunti abusi sessuali da parte del precedente compagno della madre né è stata fatta alcuna denuncia di tale eventualità al Tribunale per i minorenni (§§ 82-83).

La Corte EDU ritiene che il mancato ricorso a perizie, prima della dichiarazione di adottabilità, abbia impedito alla madre di discutere e contestare le conclusioni dei servizi sociali nonché le accuse relative al presunto comportamento sessualizzato della bambina (§ 85), né vede come una perizia sarebbe stata pericolosa per il minore, potendo portare a una vittimizzazione secondaria, secondo quanto riportato nelle argomentazioni del Governo (§ 86). Soffermandosi su alcuni passaggi delle relazioni redatte dai servizi sociali, ripresi dai giudici di merito e di legittimità, la Corte EDU evidenzia come si faccia riferimento alla vita privata della madre, alle sue scelte in relazione al concepimento dei suoi figli e alla sua vita sessuale e ritiene ingiustificate le valutazioni negative fatte sul comportamento sessuale perché tali argomenti e considerazioni non sono pertinenti alla valutazione della capacità genitoriale dell'interessata (§ 88). L'unica argomentazione utilizzata per spiegare una misura drastica come la dichiarazione di adottabilità è stata quella relativa al tempo di cui avrebbe avuto bisogno la madre per

recuperare le sue piene capacità genitoriali ma, comunque, non è stato fatto alcun tentativo per verificare l'efficacia di misure alternative atte ad evitare la recisione dei legami familiari fra madre e figlia (§ 89) pur sapendo che anche la prima era in una situazione vulnerabile, viste le violenze domestiche che aveva subito e l'aiuto che aveva chiesto ai servizi sociali per proteggere la figlia (§ 90).

Tutto ciò porta la Corte EDU a ritenere che i giudici nazionali non abbiano dimostrato in modo convincente che, nonostante l'esistenza di soluzioni meno drastiche, la misura disposta fosse la soluzione più adeguata e corrispondente all'interesse superiore del minore. Perciò, fermo restando il margine di discrezionalità delle autorità nazionali, l'ingerenza nella vita familiare della madre non è stata proporzionata allo scopo legittimo perseguito e il procedimento in questione si è svolto in assenza delle garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e degli interessi in gioco (§ 91). Di conseguenza, la Corte EDU invita le autorità nazionali, viste le circostanze particolari della vicenda e l'urgenza, a porre fine alla violazione del diritto di madre e figlia al rispetto della vita familiare ed a riesaminare tempestivamente la questione adottando le misure appropriate nell'interesse superiore del minore. Da un punto di vista generale, il nostro Paese è però stato ammonito affinché il margine di discrezionalità su questioni riguardanti il diritto all'unità familiare sia oggetto di un più attento apprezzamento.

Ammonimento che giunge poco dopo un'importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazioneⁱⁱⁱ. Difatti, di recente ha ribadito anch'essa che la dichiarazione di adottabilità di un minore, *ex art. 15, l. n. 184/1983* («Diritto del minore ad una famiglia»), è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di far luogo a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali. In base all'art. 7 della Carta di Nizza, all'art. 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul), all'art. 8 CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU, una pronuncia di stato di abbandono di un minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro.

In questa occasione, la Suprema Corte ha precisato altresì che proprio la Convenzione di Istanbul impegna gli Stati firmatari ad evitare la cd. “vittimizzazione secondaria”: cioè, far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, molte volte riconducibili alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia o, comunque, all’apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati di genere e l’effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa. La Corte ritiene che la procedura di adozione avviata nel caso di specie possa essere considerata una forma di vittimizzazione secondaria (§ 5.3.7.5.). Invero, il giudice d’appello ha fondato la decisione proprio sulla dipendenza e sulla sudditanza che la madre avrebbe rivelato nei confronti del marito, il quale ha sottoposto la medesima a ripetute violenze e vessazioni tanto da essere condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, anche in danno dei figli, e per lesioni aggravate in danno della moglie. Non solo, la Corte d’appello ha addebitato alla madre anche il fatto di avere ritirato la denuncia sporta nei confronti del marito nell’evidente timore di ulteriori ritorsioni. La Corte di Cassazione ribadisce però che «è di tutta evidenza che una pronuncia di stato di abbandono di una minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento in cui vive la madre, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dal proprio *partner*» (§ 5.3.7.6.).

Nonostante questa pronuncia delle Sezioni Unite, rimane comunque diffusa nella giurisprudenza la convinzione di ritenere una madre che ha subito violenze domestiche inadatta alla responsabilità genitoriale e senza possibilità alcuna di recupero: orientamento che sembra essere stato seguito, di recente, dalla stessa Cassazione^{iv} in un caso in cui è stata dichiarata l’adottabilità di un minore vissuto in una famiglia in cui per anni il padre, da sempre dedito all’uso di alcolici, ha violentemente maltrattato la moglie, anche in sua presenza. Infatti, la Cassazione ha fatto proprie le valutazioni espresse in precedenza dai giudici di merito ritenendo che la donna abbia tenuto un comportamento irrimediabilmente abbandonico poiché avrebbe lasciato che il minore visse a lungo in un clima violento, senza intraprendere alcuna seria iniziativa per offrirgli una vita accettabile. In particolare, la madre aveva chiesto l’intervento delle istituzioni solamente quando si era ritrovata a non avere alternative e, puntualmente, era sempre tornata dal compagno assieme al bambino che ha iniziato a vivere serenamente soltanto

quando è stato inserito, da solo, in una casa-famiglia. La Cassazione ha poi apoditticamente precisato che è altresì evidente che la Corte di appello ha sicuramente escluso la possibilità che la madre potesse andare a vivere, di nuovo, in una casa-famiglia con il figlio per poter essere aiutata a rendersi capace di occuparsi del minore autonomamente perché l'ha ritenuta irreversibilmente inidonea a crescere suo figlio ed ha perciò considerato come non percorribile la strada dell'adozione "mite".

Questa giurisprudenza altalenante sembra confermare, purtroppo, quanto evidenziato nel Rapporto presentato nel gennaio 2020^v dal Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul. Difatti, sono state espresse preoccupazioni in merito ad alcune prassi applicative che espongono alla vittimizzazione secondaria le madri che, denunciando le violenze subite, tentano di proteggere i propri bambini. Il fenomeno della vittimizzazione da parte delle istituzioni rende difficoltosa la fuoriuscita delle donne dalla spirale della violenza: in caso di violenza domestica, spesso le madri non denunciano le brutalità e gli abusi subiti proprio perché temono di poter perdere i loro figli e di essere ritenute incapaci di prendersene cura soprattutto in quei casi in cui le violenze, a causa di svariati e complessi motivi, sono state patite e sopportate per anni senza denunciare il compagno violento. Nel Rapporto GREVIO viene espressa la convinzione che una maggiore sensibilizzazione anche tra le figure professionali coinvolte, primi fra tutti gli operatori del diritto, risparmierebbe ai bambini e alle loro madri una seconda vittimizzazione: difatti, una formazione inadeguata può far sì che il personale preposto nutra atteggiamenti culturali volti a mettere in discussione la credibilità delle vittime. Le prassi in vigore, piuttosto che permettere la protezione delle madri e dei loro bambini, si ritorce spesso proprio contro le prime.

È perciò necessaria una crescita culturale per far comprendere meglio le ragioni che stanno dietro all'acquiescente comportamento di una madre, liberandosi da preconcetti sessisti e stereotipi di genere che denotano ignoranza verso la tematica dei diritti delle persone vulnerabili^{vi} in generale e, in particolare, riguardo alla violenza contro le donne perché vi è la tendenza a minimizzarla, sortendo l'effetto di colpevolizzare la vittima scoraggiandola dal chiedere aiuto.

Un'ultima considerazione sulla pronuncia della Corte EDU in commento: in essa non viene mai

riferita alla ricorrente l'espressione "vittimizzazione secondaria", se non quando la Corte dà conto delle argomentazioni del Governo. Proprio a questo proposito e nonostante il giudice europeo dei diritti osservi, in merito alla mancata nomina dei periti, che «*ne voit pas dans quelle mesure une expertise aurait été dangereuse pour l'enfant, conduisant à une victimisation secondaire*» (§ 86), forse sarebbe stata opportuna una maggiore incisività, come è accaduto in altre occasioni^{vii}. È paradossale che un non meglio motivato pericolo di vittimizzazione secondaria del minore venga speso per giustificare la rescissione dei rapporti con la madre, in palese violazione dei diritti di genitore e figlio e dando vita a un fenomeno di vittimizzazione secondaria verso la madre, accentuato dal fatto che nella documentazione di supporto alla dichiarazione di adottabilità, fatta propria dai giudici nazionali, si è indugiato sulla vita sessuale della ricorrente piuttosto che sulle reali capacità genitoriali: o meglio, la prima è valsa ad escludere l'idoneità della madre a prendersi cura della figlia.

Ma c'è di più: se davvero vi fossero stati fondati motivi per supporre possibili abusi sessuali sulla bambina, sarebbe occorso accertarne la veridicità e, se del caso, intraprendere le necessarie azioni, per un verso, nei confronti del colpevole e, per un altro verso, a sostegno del minore.

ⁱ Per una rassegna si veda A. SCARCELLA, *Adozione in violazione dei diritti di madre e figlia: violata la CEDU*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 25 gennaio 2022.

ⁱⁱ Cfr. Corte EDU, GC, Strand Lobben e altri c. Norvegia, 10 settembre 2019 (ricorso n. 37283/13), § 211.

ⁱⁱⁱ Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 novembre 2021, n. 35110.

^{iv} Cfr. Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2022, n. 3546.

^v GREVIO, *Baseline Evaluation Report. Italy*, 13 gennaio 2020, reperibile online in <https://rm.coe.int/090000168099724e>, consultato l'8 marzo 2022.

^{vi} La Corte costituzionale, anche su impulso della Corte EDU, sta prestando sempre più attenzione al tema della vulnerabilità: di recente, si veda Corte cost., 11 gennaio 2021, n. 1, mediante la quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima poiché «la *ratio* della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima» incoraggiandola a denunciare e partecipare attivamente al percorso di emersione della verità (cons. dir., § 5). Ai presenti fini, preme sottolineare che la questione è stata sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., sostenendo l'incostituzionalità della norma impugnata perché estende il beneficio ad altre categorie oltre a quella dei non abbienti: fra l'altro, per sostenere la non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente ha messo a confronto la tutela delle vittime vulnerabili con la necessità di contenere la spesa statale.

^{vii} Cfr. Corte EDU, sezione I, J.L. c. Italia, 27 maggio 2021 (ricorso n. 5671/16).